

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 752

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ANGELA NAPOLI

Disposizioni per la cessione di libri in comodato  
nelle scuole medie inferiori e superiori

*Presentata il 12 giugno 2001*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nell'ambito delle diverse riflessioni che da tempo animano il dibattito intorno all'importanza della lettura e del libro — sia riguardo al suo aspetto strettamente culturale-educativo che meramente economico — il problema del costo dei libri di testo per la scuola resta un nodo che occorre sciogliere.

Il nodo risulta ancora più stretto soprattutto se si tiene in giusta considerazione l'aspetto di « obbligatorietà » dei libri di testo, quali strumenti necessari, indispensabili per permettere a tutti l'accesso alla scolarizzazione e al mondo della cultura.

Oggi, fra i molti elementi oggetto di dibattito, ciò che ha preso rilievo, per vari motivi, è il problema del costo dei libri scolastici, spesa di non lieve entità che le famiglie italiane sono obbligate a sostenere.

Lo stesso problema diventa di pesante entità quando si passa alla scuola media

superiore, se si considerano le tasse ed i contributi volontari che gli studenti sono costretti a versare all'inizio di ogni anno scolastico.

L'impossibilità da parte di numerose famiglie di sostenere la spesa dei libri di testo è una delle cause principali della dispersione scolastica e della negazione del diritto allo studio per i figli di famiglie con basso reddito.

È pertanto necessario eliminare questo grave ostacolo per garantire la realizzazione del vero diritto allo studio.

La presente proposta di legge interviene in questo settore istituendo la cessione dei libri di testo in comodato agli studenti che ne fanno richiesta.

Si tratta, nella sostanza, di una concessione in prestito dei libri adottati ad ogni studente da parte della scuola. Secondo l'articolato della proposta di legge si garantisce la gratuità completa dei libri di

testo nella scuola dell'obbligo ed una modesta compartecipazione al costo degli stessi per il triennio finale della secondaria superiore.

I costi dell'operazione per lo Stato sono modesti soprattutto se commisurati all'obiettivo che essa si propone ed alla qualità del risultato (garantire il diritto allo studio rispetto ai costi dello stesso) che consente di ottenere. Per di più, con il consolidarsi dell'esperienza, detti costi sono destinati a ridursi drasticamente rispetto alla spesa iniziale quantificata nella presente proposta di legge.

Le esperienze di comodato in atto nella scuola italiana non sono numerose e tuttavia incoraggiano a procedere in questo senso. Dove esse si sono consolidate nel tempo, infatti, sia a livello della scuola dell'obbligo che di secondaria superiore, coinvolgono percentuali molto elevate di studenti (dal 70 al 95 per cento) e comportano costi per la scuola che si abbattano nel tempo sino a diventare bassissimi e addirittura a consentire gestioni del servizio in pareggio.

Secondo la presente proposta di legge, gli istituti scolastici pubblici di istruzione

secondaria superiore che decidono autonomamente le modalità di attuazione del comodato acquistano direttamente i libri di testo, utilizzando uno stanziamento ripartito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca tra gli uffici scolastici regionali, che a loro volta lo erogano ai singoli istituti (articolo 1). Il comodato è gratuito per le scuole medie dell'obbligo mentre per il triennio finale della scuola superiore lo studente contribuisce per un quinto del valore dei libri di testo in adozione (articolo 3). In caso di perdita o danneggiamento lo studente deve rimborsare la spesa sostenuta dalla scuola per acquistare il libro di testo (articolo 2).

Si prevede una applicazione graduale del comodato, aumentando ogni anno, a partire dal primo anno delle classi medie inferiori e superiori, la cessione dei libri, fino ad arrivare all'estensione completa del comodato entro l'anno scolastico 2004-2005. All'onere derivante dall'attuazione della legge, quantificato in ragione della presenta spesa per ogni anno scolastico, si provvede mediante l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (articolo 4).

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

1. Gli istituti scolastici statali e non statali di istruzione secondaria acquistano, ai sensi della presente legge, i libri di testo adottati e li concedono in comodato agli allievi che ne fanno richiesta.

2. Lo stanziamento complessivo destinato all'acquisto dei libri viene ripartito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca fra gli uffici scolastici regionali, e dagli uffici scolastici regionali fra i singoli istituti, in conformità a criteri generali fissati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora i fondi assegnati ad un istituto non siano sufficienti alla copertura della spesa, il collegio dei docenti, contestualmente all'adozione dei libri di testo, determina quali di essi siano ammessi alla procedura di cui alla presente legge.

3. Ogni singolo istituto decide autonomamente le modalità di attuazione del comodato di cui al comma 1, nell'ambito della presente legge.

### ART. 2.

1. Gli studenti conservano i libri per il periodo corrispondente al loro impiego come libri di testo, e sono tenuti a restituirli in condizioni tali da consentirne il successivo uso da parte di altri studenti. In caso di perdita o danneggiamento, gli studenti devono rimborsare alla scuola la spesa sostenuta per l'acquisto, ai sensi del comma 3 dell'articolo 1.

### ART. 3.

1. Il comodato è completamente gratuito nella scuola media dell'obbligo e per

il primo biennio della scuola secondaria superiore. Nel triennio successivo ogni studente che usufruisce del comodato è tenuto a contribuire allo stesso con una quota corrispondente ad un quinto del valore dei testi in adozione per ogni alunno.

ART. 4.

1. Per l'anno scolastico 2001-2002 l'applicazione dell'articolo 1 è limitata al primo anno della scuola media inferiore e della secondaria superiore; per l'anno scolastico 2002-2003 è estesa al secondo anno della scuola media inferiore e della secondaria superiore; per l'anno scolastico 2003-2004 è estesa al terzo anno della scuola media inferiore e della secondaria superiore. Nell'anno scolastico 2004-2005 l'applicazione dell'articolo 1 è estesa all'intero corso della secondaria superiore.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 300 miliardi per il 2001, lire 350 miliardi per il 2002 e lire 500 miliardi per il 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lire 500 = € 0,26



\*14PDL0004830\*